

ADEMPIMENTI

Autorizzazione AEO: attivo dal 5 marzo il nuovo format della domanda

di Angelo Ginex

Il [Regolamento UE n. 952/2013](#), istituente il nuovo **Codice Doganale dell'Unione** (CDU) in vigore dal 1° maggio 2016, ha considerevolmente ampliato la disciplina concernente l'assunzione della qualifica di **operatore economico autorizzato (AEO)**, già precedentemente contenuta nell'[articolo 5-bis Regolamento 2913/1992](#) (CDC).

Esso, in particolare, prevede l'accesso a **due tipi di autorizzazione AEO** cumulabili tra loro *ex articolo 38, par. 3 CDU*: AEO-semplificazioni doganali (**AEO-C**) e AEO-sicurezza (**AEO-S**).

A questo impianto normativo, si aggiungono anche le **linee guida TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6** pubblicate dalla DG Taxud della Commissione Europea che, pur non essendo vincolanti dal punto di vista giuridico, forniscono dei **chiarimenti** utili ai fini delle **modalità di presentazione delle domande** e della **gestione del procedimento di acquisizione dello status** di operatore economico autorizzato.

Esse, inoltre, contengono il **questionario di autovalutazione preventiva**, la **dichiarazione di sicurezza** da utilizzare con i *partner* commerciali, l'**automonitoraggio dell'autorizzazione** ed altri documenti che possono influire sull'ottenimento della qualifica di AEO e che assicurano la *compliance* doganale del soggetto.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione in oggetto, l'operatore economico deve presentare un'**apposita domanda**, agevolmente reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane, e deve osservare i **criteri previsti dall'articolo 39 CDU**:

- **assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa fiscale e doganale**;
- **alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci**, implicante l'utilizzo da parte del richiedente di un sistema di scritture contabili che permettano l'espletamento dei controlli doganali;
- **comprovata solvibilità finanziaria**, ossia il possesso di una situazione finanziaria stabile che consenta al soggetto di provare la sua idoneità all'adempimento dei propri impegni e all'ottemperamento dei propri obblighi;
- limitatamente all'ottenimento dell'autorizzazione **AEO-C**, il **rispetto di standard di competenza o il possesso di qualifiche professionali** connesse all'attività svolta;
- limitatamente all'ottenimento dell'autorizzazione **AEO-S**, l'**adozione di standard di sicurezza** adeguati nella propria struttura organizzativa.

Con la recentissima **comunicazione dell'Agenzia delle Dogane del 28 febbraio 2018** l'istanza di autorizzazione AEO si arricchisce, poi, di un **ulteriore campo obbligatorio** destinato all'inserimento della **dimensione del soggetto richiedente**.

Nella fattispecie, esso presenta **cinque valori** che seguono le indicazioni già fornite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, conformemente a quanto riportato nella precedente [**raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003**](#), la quale **definisce la dimensione dei soggetti** che possono accedere all'autorizzazione: micro imprese, piccole, medie e grandi imprese, ed, infine, persone fisiche.

L'inserimento della sezione in rassegna, in precedenza contenuta nel solo questionario di autovalutazione preventiva, risponde alla **finalità di migliorare la raccolta dei dati statistici sulle autorizzazioni AEO** e coincide con l'entrata in vigore dal 5 marzo 2018 del **moderno sistema informatico comunitario AEO/EOS (Economic Operator System)**, da adottarsi da parte degli Stati membri per registrare e scambiare i relativi dati e aggiornato alla disciplina del Codice Doganale dell'Unione ed ai suoi Regolamenti attuativi, delegato (RD) e di esecuzione (RE).

In definitiva, quindi, **dal 5 marzo 2018** gli operatori economici **aspiranti AEO devono utilizzare il nuovo format** per richiedere l'autorizzazione all'Agenzia delle Dogane.

Il nuovo CDU rafforza i vantaggi derivanti dall'accesso allo status di AEO, già concessi dal precedente CDC, quali l'accesso agevolato a **semplificazioni doganali** e il **trattamento prioritario ai fini dei controlli**, includendo:

- **l'autovalutazione**, consistente nella facoltà di espletare delle formalità di norma svolte dall'Agenzia delle Dogane, quali la determinazione dell'importo dei dazi e l'esecuzione di taluni controlli sotto la vigilanza dell'Agenzia fiscale *ex articolo 185, par. 2, CDU*;
- **l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto**, *ex articolo 95, par. 3, CDU*;
- lo **sdoganamento centralizzato**, ai sensi dell'articolo 179, par. 2, CDU;
- l'**esonero dalla presentazione delle merci alla dogana**, ai sensi dell'articolo 182, par. 3, lett. a), CDU.

Continua, dunque, l'opera di modernizzazione dell'impianto doganale dell'Unione volta ad incentivare gli **scambi commerciali internazionali**.

Seminario di specializzazione

LE GARANZIE, I PRIVILEGI, L'IPOTECÀ ED IL PEGNO: INQUADRAMENTO NORMATIVO E RISVOLTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)